

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione protocollo numero: 1 – 2025 rev.1

Data: 02/09/2025

ANAGRAFICA	
Denominazione sociale	Cave di Campiglia S.p.A.
C.F. - P.IVA	01355520493
N° identificazione impresa	01355520493
Indirizzo sede legale	Via di San Vincenzo 70
Indirizzo pec	cavedicampiglia@livornopec.it

Il produttore, in merito al materiale, dichiara quanto segue:

Opera/sito di provenienza	Materiale vergine da cava Monte Calvi
Opera/sito di destino dichiarata da PerGenova Breakwater	Scanno e berme Nuova Diga Foranea del Porto di Genova sezioni T5-T7
Caratteristiche tipologiche materiali	Tout-venant proveniente da cava (definizione in accordo ad Art. 94 e Art. 96 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale)
Quantità (m ³)	Totale parti di variante circa 263.900 m ³ quota parte verrà fornito dalla cava Monte Calvi
Inquadramento Amministrativo	Inerte da cava, Decreto n.153 del 17/10/2024, art. 5, comma 1 quinquies, lettera (b)
Modalità d'impiego dichiarata da PerGenova Breakwater	Trasporto materiale proveniente da cava e scarico in mare.
Periodo di inizio e fine fornitura/utilizzo dichiarato da PerGenova Breakwater	Quarto trimestre 2025 – Primo trimestre 2027
Riferimento documentale di conformità	SUAP 2017/469 – CE 1305-CPR-0410
Attività di gestione necessarie dichiarata da PerGenova Breakwater	Il materiale approvvigionato verrà trasportato via mare, e utilizzato direttamente in sito, o via terra. In quest'ultimo caso verrà stoccato nell'area di cantiere a terra prima dell'utilizzo in sito.

In fede,
Il Responsabile



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

(Provincia di Livorno)

Settore Servizi Sociali e Affari Economici - Sportello Unico Attività Produttive

Delegazione Largo della Fiera n. 3 – Venturina Terme

Tel. 0565839336 – 0565839319 Fax 0565839329

e.mail: sviluppo@comune.campigliamarittima.li.it

e.mail certificata: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it

Identificativo bollo 01161255380658

Campiglia Marittima li, 25 giugno 2018

AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP 2017/469.

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DEL CAPO III DELLA L.R.T. n. 35/2015 IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO DELLA CAVA DI INERTE CALCAREO DENOMINATA "MONTE CALVI".

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14/quarter Legge n. 241/1990)

PREMESSO che:

- la società Cave di Campiglia Spa è titolare di un'autorizzazione comunale per l'esercizio di un'attività estrattiva in Loc. Monte Calvi rilasciata in data 06.08.2002 Prot. 13270 rilasciata ai sensi e per gli effetti della L.R.T. n. 78 del 1978, con scadenza fissata al 31/12/2018 per una volumetria totale e complessiva pari a 8.507.000 mc in banco;
- in data 05.10.2011 è stata rilasciata alla società Cave di Campiglia Spa la variante al piano di coltivazione prevedendo di movimentare un volume pari a 5.310.000 mc residuale dei 8.507.000 mc dell'originario progetto entro il limite temporale del 31/12/2018, vincolo imposto dalla norma di Piano Strutturale d'Area approvato nel 2007;
- la superficie di cava è pari a ca. 30,97 ha, di cui ca. 27,08 nel Comune di Campiglia M.ma e la rimanente parte (ca. 3,89 ha), ormai ripristinata lungo il crinale, nel Comune di San Vincenzo;
- la cava occupa il versante sud-occidentale di Monte Calvi, mentre gli impianti di trattamento cui afferiscono i materiali estratti sono collocati sul versante meridionale di Monte Rombolo, a sud ovest di Monte Calvi;
- la cava di cui trattasi rientra nella tipologia di cave a mezza costa, nella parte compresa tra le quote 380 mt s.l.m. e 550 mt s.l.m. ed in fossa per quella tra le quote 380 mt s.l.m. e 350 mt s.l.m.;
- l'area estrattiva è completamente circondata dal sito Natura Monte Calvi di Campiglia (Cod. Natura 2000 IT5160008) e risulta limitrofa all'Area Naturale Protetta d'Interesse Locale (ANPIL) San Silvestro, istituita con D.C.C. 15/1998 che si estende per circa 699 ettari a sud dell'area di cava;
- nella parte settentrionale della cava sussiste il vincolo archeologico ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m) del Codice per la presenza di una cinta muraria ed un abitato fortificato ascrivibile all'età del ferro presente nella parte settentrionale dell'area di cava;

- l'area estrattiva di Monte Calvi ricade all'interno del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923;
- secondo il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Campiglia M.ma approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 21/04/2008, l'attività in questione è collocata in area esclusivamente industriale (Classe VI) ed i recettori individuati ricadono nella limitrofa area di classe IV;
- l'area estrattiva ricade in zona sismica 4 secondo la classificazione regionale di cui alla D.G.R.T. n. 421/2014;

RICORDATO che in data 30 dicembre 2016 si è aperto il **Tavolo di Crisi Cave di Campiglia** alla presenza del Sindaco, dei rappresentanti regionali e dei sindacati, nell'ambito del quale, nelle more della definizione delle strategie del Piano Regionale Cave e a fronte dell'imminente scadenza delle autorizzazioni comunali delle cave presenti sul territorio, è stata espressa da parte del Sindaco la disponibilità a proporre al Consiglio Comunale gli atti necessari a garantire nel tempo il **pieno esaurimento delle volumetrie già autorizzate**, nonché ad avviare i necessari confronti con le organizzazioni sindacali per evitare i licenziamenti e garantire la tutela del reddito riattivando i contratti di solidarietà;

DATO ATTO che per garantire tale impegno, si è reso necessario apportare una modifica alla norma del Piano Strutturale al fine di consentire eventuali proroghe o nuove autorizzazioni finalizzate all'esaurimento delle volumetrie residue dei piani vigenti;

RICHIAMATI quindi i seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29.05.2017 con la quale il Comune di Campiglia M.ma ha disposto di avviare il procedimento di variante urbanistica contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 65/2014 per l'adeguamento al PAERP in ottemperanza all'art. 11 delle Norme del Piano provinciale e per la variante normativa al Piano Strutturale soprarichiamata;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 30.08.2017 con la quale è stata adottata la variante urbanistica;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 11.12.2017 con la quale è stata approvata la variante urbanistica;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.03.2018 con la quale l'Autorità procedente in materia di VAS ha preso atto del parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, in qualità di Autorità Competente per la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 87 della L.R.T. 30/2015, pervenuto in data 19/03/2018 Prot. 5415 così espresso *"....omissis....In conclusione, si ritiene che le possibili incidenze della Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per adeguamento al PAERP, siano da considerarsi non significative, a condizione che nell'ambito dei futuri piani di coltivazione previsti dalla L.R. 35/2015, che dettagliano e localizzano le attività di escavazione e di ripristino ambientale, venga tenuto conto della necessità di individuare zone che garantiscano una funzione tampone verso gli ecosistemi della ZSC. Quanto sopra in coerenza con il piano di coltivazione già sottoposto positivamente a VIA."*

DATO ATTO che per effetto dei suddetti atti, l'area di cui trattasi è così inquadrata sotto il profilo urbanistico:

- secondo il Piano Strutturale d'Area vigente l'area è posta nel Sistema del Territorio Rurale e Aperto - Subsystema delle colline di Campiglia. Il sito estrattivo di Monte Calvi e l'area impianti attestante sulla Strada Provinciale n. 20 sono individuati tra gli *"Elementi insediativi nel sistema rurale e aperto"* nella fattispecie di *"Cave e miniere"* disciplinate dall'art. 65 delle Norme del PS e ricadono all'interno dell'**UTOE 7 "Aree naturali protette"**, ambito 7.1 - **"Ambito di Monte Calvi e di Monte**

- Valerio*" la cui specifica disciplina, da ultimo modificata con Del. C.C. n. 103/2017, prevede quanto segue: *In generale si rinnova l'obiettivo strategico, pur in assenza di un quadro programmatico regionale, comunque di prossima attuazione, di andare verso il naturale esaurimento delle volumetrie già autorizzate nei piani di coltivazione vigenti di Monte Calvi e Monte Valerio;*
- secondo il Regolamento Urbanistico vigente, modificato con Del.C.C. n. 103/2017, l'area di coltivazione e di ripristino ambientale di Monte Calvi e l'ambito degli impianti attestante sulla Strada Provinciale n. 20 ricadono all'interno di due ambiti non contigui "E10" disciplinati dall'art. 82 delle N.T.A.;
 - ai termine dell'attività estrattiva, la destinazione della sottozona "E10" passerà a sottozona Fb "Parco pubblico territoriale di Monte Calvi e Monte Valerio" (art. 93 delle N.T.A.);

DATO ATTO del seguente quadro procedimentale:

- in data 22/11/2017 Prot. n. 20382 la società Cave di Campiglia Spa ha trasmesso al SUAP istanza di autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi del capo III della L.R.T. n. 35/2015 in variante al vigente piano di coltivazione e ripristino della cava denominata "Monte Calvi", successivamente perfezionata in data 01/12/2017 con documentazione prot. n° 21009;
- per gli effetti del comma 2° dell'art. 19 della L.R.T. n. 35/2015, la Regione Toscana ha concluso con Delibera della Giunta Regionale n. 547 del 29/05/2017 il procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e relative disposizioni di cui al Titolo III della vigente L.R. 10/2010 con pronuncia favorevole subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate sotto la lettera A) nell'allegato "Parere n. 141/2017", il cui controllo è demandato al Comune di Campiglia M.ma, con il supporto dei soggetti indicati, allegato alla presente.
- per l'adiacenza al sito Natura 2000 Monte Calvi di Campiglia (Cod. Natura 2000 IT5160008), nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è stata attivata la Valutazione di Incidenza;
- con riferimento al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 nell'ambito del procedimento regionale di V.I.A., il proponente ha presentato l'Allegato 8 "Relazione tecnico illustrativa aree boscate", nel quale è presente la *"verifica dell'effettiva insussistenza delle caratteristiche che consentono di classificare il soprassuolo come boscato e, di conseguenza, l'effettiva presenza del vincolo paesaggistico ex art. 142 c.1. lett. g) del Codice"*;
- ai sensi del comma 3° dell'art. 17 della Disciplina del PIT/PPR, il progetto di coltivazione e ripristino è stato sottoposto a valutazione di compatibilità paesaggistica da parte della Commissione Regionale istituita con D.G.R. n. 136 del 12/09/2016 come previsto dall'art. 153 bis della L.R.T. n. 65/2014, con parere espresso in data 01/03/2017 nell'ambito del procedimento di V.I.A.;
- ai sensi del comma 4° dell'art. 16 della L.R.T. n. 35/2015, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è rilasciata a seguito della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 19 della medesima legge, il cui provvedimento finale comprende ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, compresi atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico sanitari, connessi o necessari allo svolgimento dell'attività che, nel caso in specie, consistono nei seguenti:
 - ARPAT - Dipartimento Piombino Elba
 - Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento Prevenzione
 - Azienda USL Toscana Nord Ovest - UOC Ingegneria Mineraria
 - Settore Assetto del Territorio Comune di Campiglia M.ma, con il supporto istruttorio del Collegio delle Attività Estrattive;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno per quanto attiene al vincolo archeologico
 - Comune di San Vincenzo

- in data 05/12/2017 con PEC Prot. nn° 21305, 21306, 21307, 21308 e 21309 lo SUAP ha convocato la **conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 16 della L.R.T. n. 35/2015** fissando i seguenti termini:
 - entro e non oltre il **20 dicembre 2017** per la richiesta di integrazioni o chiarimenti ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. 241/90 con conseguente sospensione dei termini;
 - entro e non oltre il **5 marzo 2018** per l'espressione dei pareri da parte delle Amministrazioni e uffici coinvolti nel procedimento nell'ambito della conferenza dei servizi in modalità "asincrona" ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/1990;
 - la data della eventuale riunione in modalità "Sincrona" ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 è quella del **11 marzo 2018**;
- entro il 20/12/2017 sono pervenute allo SUAP:
 - richiesta di integrazione documentale formulata dal Settore Assetto del Territorio datata 19/12/2017;
- in data 20/12/2018 con PEC Prot. nn°22552 e 22560 lo SUAP ha comunicato al proponente la richiesta di elementi integrativi;
- in data 19/02/2018 con PEC Prot. n°3564, 3566, 3568, 3570, 3571 e 3574 lo SUAP ha comunicato a tutti gli enti coinvolti nel procedimento quale nuovo termine della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità asincrona il giorno **4 aprile 2018** ed il giorno **12 aprile 2018** per l'eventuale conferenza in modalità sincrona;
- in data 03.04.2018 è stata rilasciata l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico n. I/2017/11, allegata alla presente;
- entro il 04/04/2018 sono pervenuti allo SUAP i seguenti pareri:
 1. Prot n.2930 del 09/02/2018 - Azienda USL Toscana Nord Ovest - UOC Ingegneria Mineraria. Esito favorevole con prescrizioni, delle quali il primo punto comportante la seguente integrazione documentale ai fini del rilascio dell'autorizzazione:
"....prima dell'inizio lavori dovrà essere presentato allo scrivente ufficio un rilievo delle faglie e fratture che interessano lo sprone morfologico presente lungo il fronte est di cava.....";
 2. Prot. n. 3520 del 19/02/2018 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno. Esito favorevole con prescrizioni connesse all'inizio lavori e gli adempimenti generali connessi alle scoperte archeologiche fortuite;
 3. Prot. n. 5795 del 23/03/2018 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno. Esito favorevole;
 4. Parere (interno) del Settore Assetto del Territorio del 04/04/2018. Esito favorevole con prescrizioni delle quali:
 - i punti da 1.1) a 2.8), il punto 3) e il punto 4) comportanti adeguamenti/integrazioni della documentazione da allegare all'atto autorizzativo;
 - per le opere di asfaltatura non dettagliate nel progetto in esame, il punto 5) rinvia ad altro iter autorizzativo, distinto rispetto al procedimento in parola;
 5. Prot. n. 6398 del 04/04/2018 - ARPAT. Esito favorevole con prescrizioni delle quali:

- il primo punto comportante la seguente integrazione documentale ai fini del rilascio dell'autorizzazione:
".... Preliminare revisione del "Piano di gestione delle acque meteoriche" alla luce della rettifica sui dati di fattibilità del sistema di raccolta e trattamento e della presenza di aree impianto non contemplate dal Proponente, come meglio illustrato al paragrafo "matrice acque" del presente contributo;"
- le condizioni di cui ai punti 2 e 3 da riportare come condizioni nell'atto autorizzativo;
- in data 12/04/2018 Prot. 7001 è pervenuto il parere dell' Azienda USL Toscana Nord Ovest - Servizio Prevenzione. Esito favorevole senza prescrizioni;
- in data 12/04/2018 Prot. 7075 è pervenuto il parere del Comune di San Vincenzo - Servizi per il territorio e attività produttive. Esito favorevole senza prescrizioni;
- in data 11/04/2018 Prot. 6942 lo SUAP ha ritenuto di dover comunque confermare la data del 12/04/2018 per lo svolgimento della conferenza di servizi in modalità SINCRONA di cui all'art. 14 ter della L. 241/1990 con Pec Prot. 6942 del 11/04/2018 per valutare le prescrizioni contenute nei pareri pervenuti;
- in esito alla seduta della Conferenza dei Servizi sincrona svoltasi in data 12/04/2018, il cui verbale si riporta in allegato alla presente, sono stati assegnati ulteriori 30 giorni al proponente per il deposito della documentazione integrativa necessaria alla conformazione del progetto alle prescrizioni necessarie alla conclusione del procedimento, come da comunicazione dello SUAP con messaggio sul gestionale SMART-AIDA prot. n. 8078 del 26/04/2018 e con PEC protocollo n. 8081 in data 26/04/2018;
- preso atto dell'avvenuta presentazione della documentazione integrativa sia con messaggio sul portale SMART-AIDA registrato al protocollo n°9317 del 19/05/2018, sia con PEC registrata al protocollo generale n°9321 del 21/05/2018, completata con la consegna del CD relativo all'allegato pesante consegnato al SUAP in data 24 maggio 2018, come da ricevuta agli atti d'ufficio;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona in data 14/06/2018, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con approvazione all'unanimità ai sensi dell'art. 14/quarter comma 3° della Legge 241/1990;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14/ter della Legge 241/1990 all'esito dell'ultima riunione, l'amministrazione procedente adotta la **determinazione motivata di conclusione della conferenza** con gli effetti di cui all'art. 14/quarter, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti e che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero non abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non pertinenti con la conferenza;

Tutto ciò premesso, il Dirigente del SUAP del Comune di Campiglia M.ma

RITENUTO

Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per la conclusione della conferenza di servizi e per

l'adozione di questo provvedimento che, ai sensi dell'art. 14/quarter della Legge n. 241/1990 e del comma 4° dell'art. 16 della L.R.T. n. 35/2015, costituisce ad ogni effetto titolo unico per l'esercizio dell'attività estrattiva e di ripristino ambientale ai sensi del capo III della L.R.T. n. 35/2015, in variante al vigente piano di coltivazione.

PRECISATO

Che la presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati in premessa che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza;

AUTORIZZA

Ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale Toscana n. 35 del 25 marzo 2015, la Società Cave di Campiglia spa, Codice Fiscale e P.IVA 01355520493 - numero REA li-120806, d'ora in avanti chiamata "**società esercente**", con sede a Campiglia M.ma in via di San Vincenzo – Loc. Monterombolo, proprietaria della cava di calcare denominata "Monte Calvi", ubicata nel Comune di Campiglia M.ma (LI) ed individuata al Catasto Terreni nel Foglio n. 13 particella n. 80, a proseguire la coltivazione della cava di calcare di Monte Calvi.

Oggetto della variante al piano di coltivazione:

- l'ultima variante al progetto di coltivazione autorizzata in data 05.10.2011 prevede di movimentare, entro il 2018, 5.310.000 mc residuali dei 8.507.000 mc dell'originario progetto del 1999, suddividendo la volumetria da estrarre in 3.647.000 mc di calcare massiccio e 1.663.000 mc di calcari e marne della Serie Toscana in parte da riutilizzare per i lavori di ripristino ambientale (517.300 mc) ed in parte da commercializzare (1.145.700 mc);
- rispetto al progetto 2011 risultano ancora da estrarre circa 2.746.586,06 mc di cui circa 2.000.000 mc di calcare massiccio e 800.000 mc di calcari e marne di copertura, che rappresentano quindi circa il 30% della volumetria complessiva;
- la difficile collocazione sul mercato dei materiali di copertura sono alla base della presente variante che, fermo restando la volumetria complessiva, tende a ridurre la movimentazione del materiale di copertura a circa il 5%, incrementando la coltivazione del calcare massiccio maggiormente collocabile sul mercato;
- le linee essenziali della presente variante, più precisamente documentate negli elaborati progettuali, prevedono:
 1. lo spostamento del baricentro di coltivazione dalla zona gradonata al piazzale di cava dove, con approfondimenti in sequenza, può essere estratto esclusivamente il calcare microcristallino; un baricentro altimetricamente più basso favorisce una riduzione dei tempi di trasporto e degli impatti ambientali attraverso percorsi più brevi e meno impegnativi per giungere alle pertinenze di cava;
 2. la riduzione del volume estratto nella zona gradonata, in modo tale da invertire l'attuale schema estrattivo che prevede l'asportazione di ingenti quantitativi di materiale di copertura sovrastante il calcare microcristallino; infatti nella zona dove è presente la copertura, il raggiungimento del profilo finale del Progetto Autorizzato nel 2011 comporta la movimentazione da una (nello stato attuale) a tre (spostando il baricentro della coltivazione verso Est) tonnellate di copertura per ciascuna tonnellata di calcare microcristallino con un evidente ed insostenibile aggravio dei costi di estrazione;
 3. la minimizzazione del volume di copertura complessiva da movimentare rimanendo invariata la quantità di materiale da estrarre pari al volume residuo del progetto

originariamente autorizzato nel 2002 (8.507.000 mc). Attualmente devono essere ancora estratti ca. 2.746.586,06 mc di cui ca. 800.000 mc di copertura ovvero ca. 30%, mentre con la Variante si intende abbassare detta percentuale ad un valore prossimo al 5%;

4. l'adozione di uno schema di risistemazione parzialmente diversificato rispetto all'attuale che propone, per le aree gradonate, la tecnica del rimodellamento dei fronti mediante riporti lasciando "a vista" le zone rocciose interessate dalla viabilità e quelle al di sotto della quota 380 m s.l.m. e, per le aree pianeggianti, riporti localizzati e finalizzati sia all'impiego ludico di dette aree sia alla rinaturalizzazione;
 4. la creazione, durante i lavori di coltivazione, di una "quinta mascherante" che riduca il grado di intervisibilità delle zone coltivate sia pianeggianti sia gradonate dalla quota più bassa (380 m s.l.m.) a quella più alta (515 m s.l.m.);
 5. l'utilizzo scientifico di una parte dell'area estrattiva dove è presente un "geosito" di estrema importanza nel contesto evolutivo regionale in quanto effettiva testimonianza di "singolarità geologica" e quindi di una risorsa culturale di grande valore la cui tutela è affidata al R.D. 1357 del 03 Giugno 1940 *Regolamento per l'applicazione della Legge 1497 del 29 Giugno 1939*
- il volume oggetto della presente autorizzazione, secondo la metodica del calcolo DTM, ammonta complessivamente a **ca. 2.746.586,07 mc** così ripartito:
 - materiale calcareo: **ca. 2.592.972,76 mc**. La maggior parte (76,3%), pari a ca. 1.977.643,87 mc, proviene dall'area corrispondente al piazzale di cava ed al settore meridionale, mentre il residuo (23,7%), pari a ca. 615.328,89 mc, dalla zona gradonata orientale
 - materiale di copertura: **ca. 153.613,31 mc**. L'intero volume proviene dalla zona gradonata orientale ed è costituito da tre diverse litologie: Calcare rosso ammonitico, Calcare selcifero e Marne a Posidonomya.
 - il progetto di coltivazione ha una durata decennale, articolato in tre differenti macro-attività (commercio, stoccaggio e risistemazione/ripristino cava) e ripartito in quattro fasi di coltivazione:

	Volume calcare (mc / ton)	Volume copertura (mc / ton)	Totale (mc / ton)
Fase 1	274.641,08 mc 727.798,86 ton	29.398,77 mc 70.557,04 ton	304.039,85 mc 798.355,90 ton
Fase 2	552.541,31 mc 1.464.234,47 ton	29.534,74 mc 70.883,37 ton	582.076,05 mc 1.535.117,84 ton
Fase 3	822.131,17 mc 2.178.647,60 ton	35.978,61 mc 86.348,66 ton	858.109,78 mc 2.264.996,26 ton
Fase Finale	943.659,20 mc 2.500.696,88 ton	58.701,19 mc 140.882,85 ton	1.002.360,39 mc 2.641.579,73 ton
TOTALE	2.592.972,76 mc 6.871.377,81 ton	153.613,31 mc 368.671,92 ton	2.746.586,07 mc 7.240.049,73 ton

- il ripristino ambientale avviene in maniera contestuale all'avanzamento dei lavori di coltivazione secondo il cronoprogramma con cadenza biennale riportato al paragrafo 6.3 "Tempi di realizzazione" della relazione tecnica (maggio 2018);
- l'accesso all'area estrattiva è garantito da una strada privata che con uno sviluppo di ca 4,3 km dalla S.P. n. 20 giunge fino al piazzale di cava, attraversando nel primo tratto le pertinenze di cava.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i seguenti nulla osta/pareri:

- parere registrato al Prot n°10740 del 13/06/2018 emesso da ARPAT – dipartimento Piombino Elba – Esito favorevole nel quale si ritiene di poter sostanzialmente confermare il precedente parere favorevole condizionato al rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto delle seguenti condizioni (rettificate alla luce della documentazione integrativa fornita dal Proponente):
1. Il proponente dovrà presentare la documentazione tecnica attestante lo stato di avanzamento del progetto di regimazione delle acque meteoriche contaminate, o, se del caso un cronoprogramma di realizzazione di tali opere;
 2. Dovrà essere redatto un piano di monitoraggio delle acque scaricate quale autocontrollo della efficacia del sistema di rimozione dei contaminati adottato;
 3. La Società dovrà effettuare il monitoraggio degli impatti ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. secondo quanto indicato ai punti 24 e 25 del Decreto 547/2017, precisando che le campagne effettuate con campionatori gravimetrici presso i recettori R1 e R2 attraverso misurazioni settimanali del PM10 si intendono costituite da 7 filtri/campagna (e non 7 filtri/anno erroneamente come indicato) raccolti in sette giorni consecutivi (vedi punto 24). E' fatta salva la facoltà del gestore di effettuare due campagne nel corso dell'anno solare o una sola effettuata nel periodo estivo (mesi luglio-agosto);
 4. Recepimento nell'atto autorizzativo delle prescrizioni e delle raccomandazioni già indicate nel Decreto di Compatibilità ambientale n. 547/2017.
- Per quanto riguarda gli aspetti legati al rumore si coglie l'occasione per ricordare ai Comuni di Campiglia Marittima e San Vincenzo che il notevole salto di classe (da VI a I), già presente tra il PCCA di San Vincenzo a quello di Campiglia M.ma proprio in corrispondenza dell'area estrattiva oggetto di variante, è assolutamente incompatibile con le disposizioni e gli indirizzi della normativa nazionale e regionale di settore per cui è opportuno che sia risolto quanto prima mediante appositi accordi tra i due Comuni;
- parere registrato al Prot. n°10839 del 14/06/2018 emesso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno che conferma quanto già espresso nella precedente nota prot. n°2213 del 16/02/2018.

Le attività di coltivazione e ripristino dovranno essere eseguite sotto l'osservanza delle seguenti condizioni generali e speciali e delle eventuali prescrizioni particolari, alle quali l'autorizzazione ai sensi dell'art. 18 della L.R.T. 35/2015 è subordinata:

CONDIZIONI GENERALI

1. Tutte le prescrizioni e raccomandazioni indicate nella D.G.R.T. di compatibilità ambientale n. 547/2017 e nei pareri acquisiti da tutti gli enti coinvolti nel procedimento di cui trattasi, allegati al presente atto, si devono intendere recepite nel presente atto autorizzativo;
2. I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
3. La durata dell'autorizzazione è **decennale, perciò entro la data del 22 giugno 2028** cessano tutti i lavori di coltivazione e quelli relativi alla risistemazione ambientale;
4. Ai sensi del comma 2° lettera g) dell'art. 18 della L.R.T. n. 35/2015 l'attività oggetto della presente autorizzazione devono essere iniziate **entro e non**

- oltre un anno** dal rilascio della presente autorizzazione, pena la decadenza della stessa;
5. L'autorizzazione è soggetta a sospensione e decadenza nei casi previsti dall'art. 21 della L.R.T. n. 35/2015;
 6. L'autorizzazione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 23 della L.R.T. n. 35/2015. L'autorizzazione può essere trasferita ai soggetti che abbiano acquisito la disponibilità giuridica del bene, previa richiesta di subentro, presentata allo SUAP, contenente i requisiti di cui all'articolo 16, comma 3 della medesima legge. Il subentrante deve rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione già rilasciata, ivi comprese le garanzie finanziarie di cui all'articolo 26. Il Comune, previa verifica delle condizioni di cui ai commi 2° e 3°, adegua l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di subentro;
 7. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1° dell'art. 23 della L.R.T. n. 35/2015, per i quali è previsto il rilascio di una nuova autorizzazione, l'autorizzazione può essere modificata ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, fermo restando la durata iniziale della stessa;
 8. Ultimati i lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione al Comune che, sulla base delle risultanze delle ispezioni finali del sito estrattivo e relative pertinenze, provvede ad emettere la dichiarazione di ultimazione lavori, ovvero intima al titolare dell'autorizzazione la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal presente provvedimento, a norma dell'art. 24 della L.R.T. 35/2015;
 9. Entro un anno dal termine dei lavori di recupero il Comune procede al **collaudo delle opere eseguite** verificandone la rispondenza al progetto anche ai fini della restituzione delle garanzie finanziarie;
 10. I controlli comunali sullo stato di avanzamento e conformità del recupero/ripristino ambientale saranno effettuati, di norma, semestralmente al fine di verificare il rilievo planialtimetrico dello stato di coltivazione/ripristino al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. Sono comunque sempre fatti salvi ulteriori controlli che l'Amministrazione si riserva di effettuare al fine di verificare il rispetto del progetto di coltivazione e ripristino, anche di concerto con altri enti competenti.

CONDIZIONI SPECIALI

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione, con particolare richiamo alle disposizioni contenute in atti pregressi che, ai fini della presente autorizzazione di variante, assumono rilevanza giuridica e mantengono efficacia esclusivamente per gli aspetti contributivi meglio descritti in seguito, e più precisamente:
 - protocollo d'intesa tra il Comune di Campiglia e la società esercente in data 31/08/1994 per l'assunzione a carico di oneri economici;
 - Deliberazione Consiliare n. 7 del 05/02/1997 che approva la modifica all'intesa di cui al punto precedente;
 - nuovo impegno unilaterale stipulato tra le parti in data 17/08/1997;

2. Le quantità dei volumi indicati negli elaborati progettuali si riferiscono allo stato di fatto riscontrabile alla data del maggio 2018 (Tavola 05AP. Planimetria stato attuale e Relazione Tecnica).

La presente autorizzazione ha per oggetto un complesso di aree comprendenti sia l'ambito di coltivazione vero e proprio sia gli impianti di lavorazione entro o all'esterno della cava, i servizi di cantiere (magazzini, depositi, locali di ricovero o riparazione dei mezzi d'opera) nonché le strade di accesso agli impianti e alla cava.

Per quanto d'interesse, la situazione di fatto e di diritto dell'attività estrattiva di Monte Calvi s'intende cristallizzata alla data di rilascio della presente autorizzazione.

3. La coltivazione della cava di Monte Calvi dovrà avvenire nel rispetto delle norme di cui alla presente autorizzazione e in conformità al progetto di coltivazione e ripristino ambientale approvato in sede di conferenza dei servizi conclusa in data 14/06/2018, nonché nel rispetto delle ulteriori condizioni e prescrizioni riportate della Delibera di Giunta Regionale di compatibilità ambientale n. 547/2017.

Il progetto approvato, nella sua veste complessiva, che include tutti gli elementi tecnico-progettuali richiesti a integrazione sia da questo ente che dai soggetti o enti emettitori di pareri esterni, si deve intendere parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione anche se non allegato materialmente, così composti:

Allegato 1	1_DISTINTA_RTMAST-1055565_.pdf.p7m
Allegato 2	2_PROCURA_SPECIALE_RTMAST-1055572_.pdf.p7m
Allegato 3	3_DICHIARAZIONE_DI_NON_SUSSISTENZA_DEL_VINCOLO_PAESAGGISTICO_RTMAST-1055581_.pdf.p7m
Allegato 4	A_RELAZIONE_TECNICA_RTMAST-1055610_.pdf.p7m
Allegato 5	B_PERIZIA_DI_STIMA_DEL_PROGETTO_DI_RISISTEMAZIONE_RTMAST-1055611_.pdf.p7m
Allegato 6	C_PROGRAMMA_ECONOMICO-FINANZIARIO_DI_COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI_RTMAST-1055612_.pdf.p7m
Allegato 7	D_DESIGNAZIONE_DEL_DIRETTORE_DEI_LAVORI_DI_COLTIVAZIONE_E_DI_RISISTEMAZIONE_RTMAST-1055613_.pdf.p7m
Allegato 8	E_PGAMD_RELAZIONE_TECNICA_RTMAST-1055614_.pdf.p7m
Allegato 9	F_VALUTAZIONE_PREVISIONALE_IMPATTO_ACUSTICO_RTMAST-1055621_.pdf.p7m
Allegato 10	G_VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE_RTMAST-1055623_.pdf.p7m
Elenco allegati pesanti	ALLEGATI_PESANTI_RTMAST-1055635_.pdf.p7m

Modulo PDF	RDLMRA62A01E507J-22112017-1437.MDA.STANDARD_0.PDF.p7m
AllegatoOrig_1__ONERI.M ARCHEBOLLO.ALLEGATO	BOLLO_TELEMATICO_RTMAST-1065406_.pdf.p7m
AllegatoOrig_2__ONERI.DI RITTI_SEGRETERIA.ALLE GATO	DIRITTI_DI_SEGRETERIA_AUTORIZZAZIONE_ESERCIZIO_ATTIVITA_ESTRATTIVA_RTMAST-1065408_.pdf.p7m
AllegatoOrig_3__ONERI.DI RITTI_SEGRETERIA.ALLE GATO	DIRITTI_DI_SEGRETERIA_VINCOLO_IDROGEOLOGICO_RTMAST-1065410_.pdf.p7m
AllegatoOrig_4__ONERI.DI RITTI_SUAP.ALLEGATO	DIRITTI_ISTRUTTORIA_SUAP_ET_VINCOLO_IDROGEOLOGICO_RTMAST-1065412_.pdf.p7m
Modulo PDF	RDLMRA62A01E507J-22112017-1437.MDA.08.1.PDF.p7m
Ricevuta FACCT DISTINTA (Prot. GE/2017/0020470)	ricevuta-RDLMRA62A01E507J-22112017-1437.pdf DISTINTA.pdf.p7m
Allegato 11	TAV.11_SEZIONI FASE 2.pdf.p7m
Allegato 12	TAV.12_VISTE TRIDIMENSIONALI FASE 2.pdf.p7m
Allegato 13	TAV.13_PLANIMETRIA FASE 3.pdf.p7m
Allegato 14	TAV.14_SEZIONI FASE 3.pdf.p7m
Allegato 15	TAV.15_VISTE TRIDIMENSIONALI FASE 3.pdf.p7m
Allegato 16	TAV.16_PLANIMETRIA STATO FINALE.pdf.p7m
Allegato 17	TAV.17_SEZIONI FASE FINALE.pdf.p7m
Allegato 18	TAV.18_VISTE TRIDIMENSIONALI FASE FINALE.pdf.p7m
Allegato 19	TAV.19_PLANIMETRIA STATO RIPRISTINATO.pdf.p7m
Allegato 20	TAV.20_GEOSITO.pdf.p7m
Allegato 21	TAV.21_SCHEMI DI RISISTEMAZIONE.pdf.p7m
Allegato 22	TAV.22_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m
Allegato 23	TAV.A_PGAMD_PLANIMETRIA STATO ATTUALE.pdf.p7m
Allegato 24	TAV.B_PGAMD_PLANIMETRIA FASE 1 (2018).pdf.p7m
Allegato 25	TAV.C_PGAMD_PLANIMETRIA FASE 2.pdf.p7m
Allegato 26	TAV.D_PGAMD_PLANIMETRIA FASE 3.pdf.p7m
Allegato 27	TAV.E_PGAMD_PLANIMETRIA STATO FINALE.pdf.p7m
Allegato 28	TAV.1_INQUADRAMENTO

	TERRITORIALE.pdf.p7m
Allegato 29	TAV.2_CARTA GEOLOGICA.pdf.p7m
Allegato 30	TAV.3_CARTA DELLE QUALITA' MERCEOLOGICHE.pdf.p7m
Allegato 31	TAV.4_CARTA IDROGEOLOGICA.pdf.p7m
Allegato 32	TAV.5_PLANIMETRIA STATO ATTUALE.pdf.p7m
Allegato 33	TAV.6_VISTE TRIDIMENSIONALI STATO ATTUALE.pdf.p7m
Allegato 34	TAV.7_PLANIMETRIA FASE 1 (2018).pdf.p7m
Allegato 35	TAV.8_SEZIONI FASE 1 (2018).pdf.p7m
Allegato 36	TAV.9_VISTE TRIDIMENSIONALI FASE1 (2018).pdf.p7m
Allegato 37	TAV.10_PLANIMETRIA FASE 2.pdf.p7m
ALLEGATO 38 (Prot. GE/2017/0021009)	DISTINTA_CORRETTA.pdf.p7m
ALLEGATO 39 (Prot. GE/2017/0021009)	ISTANZA 001_AUTORIZZAZIONE.pdf.p7m
ALLEGATO 40 (Prot. GE/2017/0021009)	ISTANZA 002_AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO.pdf.p7m
Modulo PDF	DCSRNE50A14A083Y-STANDARD_0- integrazione.mda.pdf
AllegatoOrig_9__ALLEGATI .STANDARD 0- integrazione-ALLEGATO:8	MEMORIA_SINOTTICA.pdf.p7m
AllegatoOrig_10__ALLEGA TI.STANDARD 0- integrazione-ALLEGATO:9	DOCUMENTO_VERIFICA_PRESCRIZIONI_VAS.pd f.p7m
AllegatoOrig_11__ALLEGA TI.STANDARD 0- integrazione-ALLEGATO:10	LETTERA_PRESENTAZIONE.pdf.p7m
AllegatoOrig_1__ALLEGATI .STANDARD 0- integrazione-ALLEGATO:0	PROGRAMMA_ECONOMICO_FINANZIARIO_COP ERTURA_INVESTIMENTI.pdf.p7m
AllegatoOrig_2__ALLEGATI .STANDARD 0- integrazione-ALLEGATO:1	RELAZIONE_TECNICA.pdf.p7m
AllegatoOrig_3__ALLEGATI .STANDARD 0- integrazione-ALLEGATO:2	MEMORIA_SINOTTICA.pdf.p7m
AllegatoOrig_4__ALLEGATI .STANDARD 0- integrazione-ALLEGATO:3	DISTINTA.pdf.p7m
AllegatoOrig_5__ALLEGATI .STANDARD 0-	PERIZIA_COSTI_RISISTEMAZIONE_E_SMANTEL LAMENTO_IMPIANTI.pdf.p7m

integrazione-ALLEGATO:4	
AllegatoOrig_6__ALLEGATI	DOCUMENTO_VERIFICA_PRESCRIZIONI_VIA.pdf
.STANDARD 0-	.p7m
integrazione-ALLEGATO:5	
AllegatoOrig_7__ALLEGATI	ELENCO_ALLEGATI_PESANTI__INTEGRAZIONI.p
.STANDARD 0-	df.p7m
integrazione-ALLEGATO:6	
AllegatoOrig_8__ALLEGATI	MEMORIA_SINOTTICA.pdf.p7m
.STANDARD 0-	
integrazione-ALLEGATO:7	
ALLEGATO 41	TAV.20_GEOSITO.pdf.p7m
ALLEGATO 42	TAV.23_PROGRESSIONE RIPRISTINO PLANIMETRIA STATO ATTUALE.pdf.p7m
ALLEGATO 43	TAV.24_PROGRESSIONE RIPRISTINO SEZIONI STATO ATTUALE.pdf.p7m
ALLEGATO 44	TAV.25_PROGRESSIONE RIPRISTINO PLANIMETRIA FASE 1 (2018).pdf.p7m
ALLEGATO 45	TAV.26_PROGRESSIONE RIPRISTINO SEZIONI FASE 1 (2018).pdf.p7m
ALLEGATO 46	TAV.27_PROGRESSIONE RIPRISTINO PLANIMETRIA FASE 2.pdf.p7m
ALLEGATO 47	TAV.28_PROGRESSIONE RIPRISTINO SEZIONI FASE 2.pdf.p7m
ALLEGATO 48	TAV.29_PROGRESSIONE RIPRISTINO PLANIMETRIA FASE 3.pdf.p7m
ALLEGATO 49	TAV.30_PROGRESSIONE RIPRISTINO SEZIONI FASE 3.pdf.p7m
ALLEGATO 50	TAV.31_PLANIMETRIA STATO RISISTEMATO.pdf.p7m
ALLEGATO 51	TAV.32_SEZIONI STATO RISISTEMATO.pdf.p7m
Allegato 52	LETTERA_SUAP_MAGGIO_2018.pdf.p7m
ALLEGATO 54 (Prot. GE/2018/0009321)	ALLEGATI PESANTI_ADEGUAMENTI PROGETTUALI.pdf.p7m
ALLEGATO 56 (Prot. GE/2018/0009321)	PERIZIA DI STIMA DEL PROGETTO DO RISISTEMAZIONE.pdf.p7m
ALLEGATO 57 (Prot. GE/2018/0009321)	PGAMD_RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m
ALLEGATO 58 (Prot. GE/2018/0009321)	PIANO DI MONITORAGGIO.pdf.p7m
ALLEGATO 59 (Prot. GE/2018/0009321)	PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE AMD.pdf.p7m
ALLEGATO 60 (Prot. GE/2018/0009321)	PROGETTO DEFINITIVO_RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m
ALLEGATO 61 (Prot.	ROAD MAP ADEGUAMENTI

GE/2018/0009321)	PROGETTUALI.pdf.p7m
ALLEGATO 62	TAV.01AP_INQUADRAMENTO TERRITORIALE.pdf.p7m
ALLEGATO 63	TAV.02AP_CARTA GEOLOGICA.pdf.p7m
ALLEGATO 64	TAV.03AP_CARTA DELLE QUALITA' MERCEOLOGICHE.pdf.p7m
ALLEGATO 65	TAV.04AP_CARTA IDROGEOLOGICA.pdf.p7m
ALLEGATO 66	TAV.05AP_PLANIMETRIA STATO ATTUALE.pdf.p7m
ALLEGATO 67	TAV.07AP_PLANIMETRIA FASE 1 (2018).pdf.p7m
ALLEGATO 68	TAV.10AP_PLANIMETRIA FASE 2.pdf.p7m
ALLEGATO 69	TAV.13AP_PLANIMETRIA FASE 3.pdf.p7m
ALLEGATO 70	TAV.16AP_PLANIMETRIA STATO FINALE.pdf.p7m
ALLEGATO 71	TAV.21AP_SCHEMI DI RISISTEMAZIONE.pdf.p7m
ALLEGATO 72	TAV.23AP_PROGRESSIONE RIPRISTINO PLANIMETRIA STATO ATTUALE.pdf.p7m
ALLEGATO 73	TAV.25AP_PROGRESSIONE RIPRISTINO PLANIMETRIA FASE 1 (2018).pdf.p7m
ALLEGATO 74	TAV.27AP_PROGRESSIONE RIPRISTINO PLANIMETRIA FASE 2.pdf.p7m
ALLEGATO 75	TAV.29AP_PROGRESSIONE RIPRISTINO PLANIMETRIA FASE 3.pdf.p7m
ALLEGATO 76	TAV.31AP_PLANIMETRIA STATO RISISTEMATO.pdf.p7m
ALLEGATO 77	TAV.33AP_TERMINE TOPOGRAFICI PERMANENTI.pdf.p7m
ALLEGATO 78	TAV.34AP_RILIEVO GEOMECCANICO.pdf.p7m
ALLEGATO 79	TAV.AAP_PGAMD_PLANIMETRIA STATO ATTUALE.pdf.p7m
ALLEGATO 80	TAV.BAP_PGAMD_PLANIMETRIA FASE 1 (2018).pdf.p7m
ALLEGATO 81	TAV.CAP_PGAMD_PLANIMETRIA FASE 2.pdf.p7m
ALLEGATO 82	TAV.DAP_PGAMD_PLANIMETRIA FASE 3.pdf.p7m
ALLEGATO 83	TAV.EAP_PGAMD_PLANIMETRIA STATO FINALE.pdf.p7m
ALLEGATO 84	TAV.28AP_PROGRESSIONE RIPRISTINO SEZIONI FASE 2.pdf.p7m
ALLEGATO 85	TAV.30AP_PROGRESSIONE RIPRISTINO SEZIONI FASE 3.pdf.p7m
ALLEGATO 86 (Prot. GE/2018/0010442)	Polizza fideiussoria Fondiaria SAI.pdf

4. La società Cave di Campiglia spa s'impegna al ripristino ambientale dei luoghi oggetto della coltivazione che dovrà avvenire secondo le modalità e le tecniche indicate nel progetto approvato.
Per i versanti estrattivi già ripristinati con il precedente piano di ripristino, la società esercente dovrà effettuare tutte le operazioni di manutenzione per garantire l'attecchimento delle essenze vegetazionali dimorate.
La Soc. Cave di Campiglia spa si impegna altresì ad effettuare le operazioni di monitoraggio così come indicate nel documento "Piano di monitoraggio" allegato alla presente autorizzazione.
La soc. Cave di Campiglia spa si impegna altresì alla rimozione, **entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione**, di tutte le attrezzature tecniche presenti nel sito di cava nonché di tutti gli impianti e macchinari funzionali alla coltivazione situati in località Botro ai Marmi, così come meglio indicati nella Relazione Tecnica e nella Perizia di Stima del progetto di risistemazione;
6. Per quanto attiene alle garanzie sul ripristino ambientale di cui all'art. 26 della L.R. 35/2015 si richiama la polizza fideiussoria assicurativa n. 100.712665.73 rilasciata da Fondiaria SAI Divisione Assicurazioni, Agenzia Generale di Genova per l'importo complessivo di euro 2.197.938,00 già emessa a favore del Comune di Campiglia M.ma in data 23 dicembre 2003.
Ai fini dell'importo garantito con la polizza assicurativa n. 100.712665.73, si deve considerare quanto periziato dal Dott. Geol. Reno De Cassai nell'allegata "*Perizia di stima del progetto di risistemazione e smantellamento impianti di prima lavorazione*" datata maggio 2018 identificativo 20180625084427_PERIZIA_DI_STIMA_DEL_PROGETTO_DO_RISISTEMAZIONE.pdf pari complessivamente ad euro **euro 2.012.708,83**.
Tale cauzione potrà essere aggiornata, su richiesta della società esercente, in relazione all'importo delle opere di ripristino effettuate e collaudate nel corso di validità del piano di coltivazione.
L'importo della garanzia è aggiornato dal Comune ogni cinque anni in base al reale andamento dei lavori e, comunque, applicando le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (comma 10 art. 26 L.R. n. 35/2015).
A norma dell'art. 26 della L.R.T. n. 65/2014 lo svincolo della garanzia finanziaria è disposto dal Comune a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di risistemazione.
Su richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di risistemazione realizzate.
Al termine della chiusura della coltivazione il Comune potrà decidere di far rilasciare ulteriore cauzione quale garanzia per l'attecchimento delle piantumazioni effettuate nel ripristino ovvero di non estinguere completamente la polizza fideiussoria assicurativa n. 100.712665.73 rilasciata da Fondiaria SAI Divisione Assicurazioni.
Nel caso di interruzione dell'attività d'escavazione al di fuori dei casi descritti dalla legge, l'importo fideiussorio sarà trattenuto per le azioni di ripristino ambientale e verranno messe a carico della società esercente tutte le spese eventualmente sostenute dal Comune per liberare le aree dagli impianti e dalle attrezzature.

7. Le modalità di corresponsione e l'ammontare del contributo per le attività di cava sono regolati dal comma terzo dell'art. 27 della L.R.T. n. 35/2015 nonché dalla DGR n. 627 del 31/05/1999 e successivi aggiornamenti.
- A tale proposito s'intendono richiamati tutti i contenuti e gli impegni illustrati con maggiore dettaglio nelle precedenti convenzioni e autorizzazioni.
- Come rinvenibile nell'autorizzazione comunale rilasciata in data 6 agosto 2002 prot. 13270 e la successiva variante autorizzata in data 5 ottobre 2011, la società esercente ha provveduto, anche tramite i precedenti danti causa, alla data del 6 agosto 2002 al versamento di una somma pari a euro 1.978.023,00, considerata quale anticipo sul contributo regionale dovuto per legge, e a partire dalla data del 7 agosto 2002 e fino a tutt'oggi, al versamento di una somma pari a euro 1.188.291,37 a titolo di contributo.

Ai fini della presente variante, si rileva che il progetto di cui trattasi prevede l'escavazione per i prossimi dieci anni di un quantitativo complessivo di materiale pari a 2.746.586,07 mc, di cui 2.592.972,76 mc di calcare massiccio da commercializzare. Tale ultimo quantitativo rappresenta il riferimento per la determinazione del contributo annuale dovuto dall'esercente ai sensi della L.R.T. n. 35/2015, il cui importo unitario è oggi determinato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 709 del 26 giugno 2017.

Il conteggio del contributo annuo da corrispondere al Comune dovrà essere effettuato al netto di quanto già corrisposto fino ad oggi dall'esercente per effetto di accordi precedenti, il cui totale è fissato in euro 3.166.314,37. Il credito dell'esercente sarà suddiviso per le annualità da corrispondere fino alla validità del piano di coltivazione secondo le modalità previste dalla L.R.T. n. 35/2015 e relativo regolamento di attuazione.

Ai fini della L.R.T. n. 35/2015, nella parte in cui dispone il trasferimento a Regione e ASL di una quota parte del contributo dovuto al Comune dall'esercente, si prende atto che per effetto delle convenzioni tra le parti citate in premessa, alla data di entrata in vigore della citata legge regionale l'esercente aveva già corrisposto in precedenti anni la somma complessiva di euro 3.166.314,37.

8. La ditta esercente dovrà mettere in atto tutte le modalità per ridurre la produzione e la dispersione di polveri, così come indicato nell'apposito studio denominato *"Verifica dell'assenza delle condizioni di "modifica tale da avere effetti negativi significativi sull'ambiente" – paragrafo "Misure di mitigazione"*. Gli interventi di mitigazione consistono in interventi di bagnatura con acqua delle piste e dei fronti di scavo o, alternativamente, l'impiego di apposite sostanze caratterizzate da migliori efficienze in termini di minore frequenza di applicazione.
- Il Comune si riserva altresì la facoltà di indicare alla ditta esercente altre possibili soluzioni per ridurre l'impatto dell'inquinamento da polveri. A tale scopo la ditta esercente si impegna a migliorare l'efficienza degli impianti anche attraverso interventi di modifica o adeguamento.
- Al fine di verificare lo stato della qualità dell'ambiente, la società esercente si impegna ad avviare periodiche campagne di monitoraggio secondo quanto definito nello citato studio, le cui modalità e tempistiche dovranno essere concordate con gli Enti di controllo preposti, sia per quanto riguarda le

componenti ambientali di interesse, sia per quanto riguarda le modalità operative di esecuzione delle stesse.

I risultati ottenuti dalle attività di monitoraggio saranno resi disponibili al Collegio e agli Enti competenti.

9. Considerato che la cava di Monte Calvi, unitamente alla viabilità di accesso al versante estrattivo, si colloca all'interno del Parco Archeominerario di San Silvestro, la soc. esercente si dovrà impegnare a concertare con il Comune di Campiglia Marittima e la soc. Parchi Val di Cornia le eventuali azioni di contenimento degli effetti negativi dovuti all'attività di cava.
In particolare si dovrà valutare la possibilità di attuare eventuali accorgimenti, anche di semplice natura organizzativa del lavoro, tali da apportare miglioramenti nelle condizioni di vivibilità delle strutture museali e di accoglienza del Parco.
10. Considerato che l'attività estrattiva di Monte Calvi-Monte Rombolo interessa per una ridotta porzione di superficie anche il Comune di San Vincenzo, si richiamano i contenuti e le prescrizioni inserite all'interno della specifica convenzione stipulata tra il Comune di San Vincenzo e la soc. Cave di Campiglia spa, che conserva efficacia.
11. La soc. esercente si impegna ad effettuare i monitoraggi degli impatti ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 152/2006 secondo quanto più specificatamente indicato nella D.G.R.T. n.547/2017, qua richiamata integralmente.
12. Nel caso di accadimento di dissesto gravitativo (frana/smottamento) è fatto obbligo alla soc. esercente dell'attività estrattiva di dare immediata segnalazione scritta dell'accaduto al Comune;
13. Con riferimento ai rinvenimenti archeologici durante i lavori di escavazione è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia(art.90 e ss. D.Lgs. 4212004 e s.m.i.), degli artt. 822,823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza ABAP o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si richiamano tutte le prescrizioni espresse dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno riportate nei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Telematico del Comune di Campiglia M.ma per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento degli oneri di pubblicità legale.

Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

PRIVACY

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto,

sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O).

I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAP.

TUTELA

Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in esso contenuti.

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente S.U.A.P.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali
e Affari Economici
Responsabile S.U.A.P.

Dr. Claudio Cerrini

Documento firmato con firma digitale
ai sensi dell'art.21 co. 2 D. Lgs 82/2005



1305

CAVE DI CAMPIGLIA S.p.A.

Sede e stabilimento: Via di San Vincenzo, 70
57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) – ITALIA

2022

1305-CPR-0410-35-UF04-13383

Rev.0 – 18/01/2023

DESCRIZIONE PETROGRAFICA E ORIGINE

Aggregato naturale, completamente frantumato, di forma poligonale con superfici rugose, di colore grigio/bianco/rosso, interamente costituito da calcare compatto microcristallino, estratto dalla cava di Monterombolo in Campiglia M.ma

Wide Grade

EN 13383 - Aggregati per opere di protezione (armourstone)

<i>REQUISITI RICHIESTI</i>	<i>TIPOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE</i>	<i>CATEGORIA/VALORE DICHIARATO/ VALORE SOGLIA</i>
Granulometria	DESIGNAZIONE CAT./TOLL.	HM _{0/500}
Forma	CAT.	LT _A
Massa volumica dei pezzi	V.D.	2.65 Mg/m ³
Resistenza alla rottura	CAT.	CS ₈₀
Resistenza all'usura	CAT.	M _{DE30}
Rilascio di altre sostanze pericolose	V.D.	Assente
Durabilità delle loppe	V.D.	NA
Resistenza al gelo/disgelo	CAT.	FT _A
Resistenza alla cristallizzazione salina	CAT.	MS ₂₅
Sonnenbrand	CAT.	NPD



1305

CAVE DI CAMPIGLIA S.p.A.

Sede e stabilimento: Via di San Vincenzo, 70
57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) – ITALIA

2024

1305-CPR-0410-35-UH09-13383

Rev.1 – 23/06/2025

DESCRIZIONE PETROGRAFICA E ORIGINE

Aggregato naturale, completamente frantumato, di forma poligonale con superfici rugose, di colore grigio/bianco/rosso, interamente costituito da calcare compatto microcristallino, estratto dalla cava di Monterombolo in Campiglia M.ma

TOUT VENANT 2/500

EN 13383 - Aggregati per opere di protezione (armourstone)

<i>REQUISITI RICHIESTI</i>	<i>TIPOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE</i>	<i>CATEGORIA/VALORE DICHIARATO/ VALORE SOGLIA</i>
Granulometria	DESIGNAZIONE CAT./TOLL.	LM _{2/500}
Forma	CAT.	LT _A
Massa volumica dei pezzi	V.D.	2.65 Mg/m ³
Resistenza alla rottura	CAT.	CS ₆₀
Resistenza all'usura	CAT.	M _{DE30}
Rilascio di altre sostanze pericolose	V.D.	Assente
Durabilità delle loppe	V.D.	NA
Resistenza al gelo/disgelo	CAT.	FT _A
Resistenza alla cristallizzazione salina	CAT.	MS ₂₅
Sonnenbrand	CAT.	NPD



CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

CERTIFICATO N°

1305-CPR-0410

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Aggregati

**per calcestruzzo, per conglomerati bituminosi, per malta, per materiali per l'impiego
in opere di ingegneria civile e per aggregati grossi per opere idrauliche**

Fabbricato da

Cave di Campiglia S.p.A.

Via di San Vincenzo - Loc. Monterombolo – 57021 Campiglia Marittima (LI)

nello Stabilimento di produzione

**Via di San Vincenzo - Loc. Monterombolo
57021 Campiglia Marittima (LI)**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA delle norme:

**EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004,
EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007
e EN 13383-1:2002/AC:2004**

nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso la prima volta il 28/03/2007, vigente la Direttiva 89/106/CEE, e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nelle norme armonizzate di cui sopra, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Disposizioni Nazionali applicabili: Decreto MIT 11 aprile 2007; Decreto MIT 16 novembre 2009

EMISSIONE CORRENTE

13/01/2014
Rev. 1

Il Direttore Generale
Ing. Lorenzo Orsengo